

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Richiamo a pronuncia di legittimità apparentemente contrario alla soluzione fornita: motivazione apparente

*Non si è al cospetto di una motivazione contraddittoria qualora il giudice si sia limitato, dopo aver menzionato tre pronunce di legittimità favorevoli alla soluzione adottata, ad indicarne una quarta che apparentemente poteva rivelarsi di segno contrario.*

### Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2023, n. 3433

...omissis...

Ritenuto in fatto

1. V.V. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso un avviso di pagamento per consumo irriguo.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Sull'appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva il gravame, evidenziando che, premessa la giurisdizione tributaria in tema di contributi consortili, l'avviso di pagamento impugnato non conteneva l'indicazione, almeno minimale, delle modalità di computo del prelievo ed una identificazione, sia pure di massima, dell'atto generale e/o delle modificazioni dello stesso con cui il Consorzio avesse programmato e/o organizzato il riparto tra i consorziati.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara sulla base di due motivi. V.V. ha resistito con controricorso. La So.G.E.T. s.p.a. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della Camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dalla resistente per essere stato il commissario straordinario del consorzio di bonifica (Avv. ---), conferente dei poteri al sub commissario Dott. F.P. che, a sua volta, aveva (avvalendosi dei relativi poteri) rilasciato la procura speciale all'Avv. --- (difensore nella presente sede del consorzio), rimosso dall'incarico (e sostituito dal Dott. ---) dopo il rilascio della procura ad litem, ma prima della notifica del ricorso per cassazione. Invero, in primo luogo, è necessario distinguere la procura speciale alle liti (che attiene ai rapporti esterni) dal mandato (che concerne i rapporti interni). E così, in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato. Pertanto, anche ai fini del riconoscimento del compenso per le prestazioni svolte dal difensore nel giudizio, occorre accertare, anche d'ufficio, il valido conferimento della procura, non potendo l'invalidità di questa essere superata dal contratto di patrocinio, che può riferirsi solo ad un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale (Sez. 2, Sentenza n. 18450 del 29/08/2014).

In secondo luogo, con valenza assorbente, sono estensibili alla fattispecie in esame i principi maturati in ambito societario, a mente dei quali la procura conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali "per ogni stato e grado della causa" è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale (Sez. 3, n. 11536 del 23/05/2014; conf. Sez. L, n. 8821 del 05/04/2017).

1.1 Parimenti, destituita di fondamento è l'altra eccezione preliminare, di carenza di interesse a ricorrere, formulata per conto della resistente.

Invero, sulla base degli stralci dei documenti riprodotti a pagina 3 del controricorso, il consorzio di bonifica ha, dapprima, invitato la Soget s.p.a. a sospendere (cfr. missive del 14.10.2011 e del 5.1.2012) la riscossione del carico per l'anno 2010 (nel quale è ricompreso l'avviso di pagamento in oggetto) e, poi, richiesto (missive del 31.1.2012 e del 3.2.2012) alla stessa Soget s.p.a. di provvedere ad annullare le ingiunzioni relative al tributo 2010 già emesse. Giammai, pertanto, tali manifestazioni di intenti risultano essere state indirizzate direttamente alla contribuente e, men che meno, con le stesse il consorzio ha disposto tout court l'annullamento in autotutela dell'avviso di pagamento qui impugnato.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire,

ritenuto che l'impugnazione dell'avviso di pagamento relativo a consumo irriguo quota variabile codice 750 rientrasse nella giurisdizione tributaria.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo pro quota dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, ma restano devolute a quella del giudice ordinario (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 31760 del 05/12/2019).

Le stesse Sezioni Unite menzionate dal ricorrente nella memoria illustrativa (Sez. U., Sentenza n. 11720 del 14/05/2010), a ben vedere, affermano che al consorzio va riconosciuto un potere impositivo in materia di contributi consortili.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la qualifica, in capo alla contribuente, di proprietaria di uno dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, ma si è limitata ad operare un distinguo tra le spese fisse (per le quali sussisterebbe la giurisdizione tributaria, siccome obbligatorie) e quelle variabili (che rientrerebbero nella giurisdizione ordinaria, integrando gli estremi di un corrispettivo contrattuale).

Va altresì ricordato che l'attribuzione alle commissioni tributarie - ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2 - della cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti, si estende a tutte le questioni concernenti l'an o il quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019).

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR pronunciato una sentenza con motivazione illogica e contraddittoria, avendo dapprima rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Consorzio e dalla società di riscossione e poi affermato che, secondo la Cassazione, si era in presenza di un corrispettivo allorquando "il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura di acqua".

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, la censura non è più formulabile. Invero, in tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il vizio relativo all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico. Più in generale, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr., fra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015).

In ogni caso, non si è al cospetto di una motivazione contraddittoria, essendosi la CTR limitata, dopo aver menzionato tre pronunce di questa Corte favorevoli al riconoscimento della giurisdizione tributaria in tema di contributi consortili, ad indicarne una quarta (Cass. n. 16428/2007) che apparentemente poteva rivelarsi di segno contrario.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della sola parte costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente V.V. delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.900,00 per compensi, Euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---